



CITTA' DI TERRACINA
PROVINCIA DI LATINA

DIPARTIMENTO	PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO
SETTORE	GESTIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE

DETERMINAZIONE

N. 746 /GEN del 19 OTT 2012 **N. 302 DEL 10/10/2012**

**Oggetto: GESTIONE INTEGRATA DEI SERVIZI AL PUBBLICO DEL TEMPIO DI GIOVE ANXUR.
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO.**

L'anno **2012**, addì **10** del mese di **OTTOBRE** alle ore 09,00 nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Premesso che :

- ◆ con Deliberazione di G.C. n. 152 del 03/04/2012 sono stati approvati gli atti di gara per la Gestione integrata dei servizi al pubblico del Tempio di Giove Anxur, consistenti nello schema del Capitolato Tecnico, del bando di Gara e del Disciplinare;
- ◆ il progetto è contraddistinto dai sottoscritti codici:
 - CIG 4113916 EDD;
- ◆ per l'appalto si è provveduto mediante procedura aperta, ai sensi del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 art. 55 con il criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83;
- ◆ con Determinazione n. 228 del 17/07/2012 – n.552/GEN del 17/07/2012 sono stati approvati i Verbali di gara ed aggiudicata in via definitiva la "Gestione integrata dei servizi al pubblico del Tempio di Giove Anxur" alla ditta MUNUS SPA di Roma;

Dato atto che occorre formalizzare l'affidamento mediante apposito contratto;

Ritenuto di approvare lo schema di Contratto di Servizio allegato;

DETERMINA

per le motivazioni in narrativa espresse :

- 1) di approvare lo schema di Contratto per la "Gestione integrata dei servizi al pubblico del Tempio di Giove Anxur", allegato, tra il Comune di Terracina e la Ditta **MUNUS SPA di Roma**;
- 2) di autorizzare il Responsabile del Servizio Gare e Contratti la predisposizione degli atti inerenti la stipula del Contratto e di apportare eventuali modifiche non sostanziali al fine di rendere l'Atto maggiormente intelleggibile;
- 3) di dare atto che il presente provvedimento:
 - ha effetto immediato non comportando oneri a carico del bilancio e non va pertanto sottoposta al "visto" del Dirigente del Servizio Finanziario;
 - va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria generale;
 - va annotato nel Registro delle Determinazioni, conservato presso il Dipartimento Affari Generali - Segreteria Generale;
 - va pubblicato all'Albo Pretorio ON-LINE per quindici giorni consecutivi;

SCHEMA DI CONTRATTO

L'anno duemiladodici, il giorno [...] del mese di ottobre, nei locali [...], davanti a me Dott.[...], Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 97 del d.lgs. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Terracina, sono comparsi i signori:

1. il Dott. [...], nato a [...] il [...], Responsabile del Servizio [...], che agisce in qualità di contraente per conto del Comune di Terracina, d'ora in avanti denominato anche il "Comune" ovvero l' "Amministrazione", con sede in [...], Via [...](C.F.);
2. il Dott. [...], nato a il, il quale interviene nella qualità di legale rappresentante della società Munus S.p.A. con sede legale in Roma, Via Pian di Sco', 62/B, C.F e P. IVA, d'ora in avanti denominata anche "Munus" ovvero il "Concessionario".

(disgiuntamente la "Parte", congiuntamente le "Parti")

Detti componenti della cui identità personale io Segretario sono personalmente certo, d'accordo tra di loro e con il mio consenso, rinunciano all'assistenza dei testimoni, avendo i requisiti di legge e convengono e stipulano quanto segue.

PREMESSO CHE

- il Comune, con riferimento al Tempio di Giove Anxur, ha indetto, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 163/2006, procedura di gara (di seguito anche la "Procedura") per l'affidamento in concessione della gestione integrata dei servizi al pubblico, ai sensi degli articoli 115 e 117 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- nella Procedura è stato stabilito che la concessione abbia la durata di 4 (quattro) anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto, e l'importo presunto dei servizi posto a base di gara è stato di € 1.200.000,00 oltre IVA;
- la Procedura è stata aggiudicata dalla società Munus, ed, in particolare, in data 11 luglio 2012 è intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- il Comune e Munus, tuttavia, nell'attesa che venissero completate da parte dell'Amministrazione le verifiche ed i controlli al fine di addivenire alla stipulazione del contratto e considerata l'urgenza di avviare, prima della conclusione della stagione estiva, la programmazione degli spettacoli luci e suoni del Tempio di Giove Anxur da svolgersi esclusivamente nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il mese di Settembre, hanno comunque attivato, previa sottoscrizione del relativo verbale di consegna in data 13/08/2012, quei servizi di cui alla Procedura, necessari ad avviare la suddetta programmazione ed, in particolare, quelli di accoglienza, informazione e biglietteria;
- all'esito del completamento delle suddette verifiche, le Parti intendono, quindi, procedere alla stipulazione del contratto;

TANTO PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il Comune affida in concessione a Munus S.p.A. la gestione integrata dei servizi al pubblico del tempio di Giove Anxur. In particolare, la gestione ha per oggetto i seguenti servizi di:
 - (1) Accoglienza, informazione e biglietteria;
 - (2) Visite guidate, laboratori didattici, accompagnamento per lo spettacolo di suoni e luci, noleggio autoguide e whisper;

- (3) Gestione sito internet, vendita prodotti editoriali e merchandising, prenotazione e vendita on line prodotti editoriali e merchandising, prenotazione e vendita on line servizi turistici e biglietti;
- (4) Gestione del punto vendita prodotti editoriali e merchandising;
- (5) Manutenzione del sito archeologico;
- (6) Servizio di Organizzazione di eventi;
- (7) Gestione area parcheggio e servizio navetta..

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

1. La durata della concessione sarà di 4 (quattro) anni, con decorrenza dal [.....] 2012.
2. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione.
3. L'Amministrazione, in ogni caso, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a sei mesi, previo avviso da comunicarsi al Concessionario almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine, nelle more delle procedure per addivenire ad un nuovo affidamento.
4. Alla scadenza del contratto dovrà essere redatto apposito verbale di riconsegna all'Amministrazione degli impianti e delle attrezzature indicate nel verbale del 13/08/2012.

ART. 3 – CORRISPETTIVO

1. Il Concessionario corrisponderà all'Amministrazione una quota percentuale su base annua pari al 40% degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti e gli introiti derivanti dalla gestione di tutti i servizi gestiti.
2. Per quanto riguarda la rendicontazione dei proventi di cui al punto precedente, il Concessionario dovrà esibire mensilmente la documentazione attestante gli incassi conseguiti.
3. Il corrispettivo dovrà essere versato mediante acconti su base trimestrale.
4. Il Concessionario, comunque, garantirà all'Amministrazione un aggio minimo annuo pari ad € 120.000,00 oltre Iva (euro centoventimila/00 oltre Iva), previa emissione di apposita fatturazione.
5. In caso di recesso anticipato del contratto spetta all'Amministrazione un aggio minimo proporzionale al tempo in cui il Concessionario ha gestito l'area.
6. Sono comunque a carico dell'Amministrazione i costi per l'allestimento dei locali e la segnaletica informativa, che a tal fine saranno dedotti da Munus dalle somme da quest'ultima dovrà corrispondere al Comune, previo preventivo ed accettazione da parte dell'amministrazione

ART. 5 – CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. È vietato al Concessionario cedere il contratto, salvo quanto previsto dall'art. 116 del d.lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell'esecutore.
2. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 117 del d.lgs. 163/2006.

ART. 6 – RISERVATEZZA DEI DATI

1. I dati riservati acquisiti dal Concessionario, durante l'esecuzione del contratto, non potranno essere riprodotti ad uso esclusivo del medesimo, né resi noti in alcuna forma o modalità. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.
2. In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti dei servizi oggetto del contratto, il Concessionario adotterà tutte le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
3. È fatto assoluto divieto al Concessionario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione ai servizi oggetto del contratto ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando

tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori.

4. Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti i soggetti utenti dei servizi, siano conferiti direttamente dagli stessi al Concessionario, quest'ultimo si impegna a soddisfare gli adempimenti previsti dalle applicabili disposizioni del d.lgs. 196/2003.
5. Il Concessionario si impegna a rendere noto, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto.

ART. 7 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

1. Sono a carico del Concessionario le spese relative al perfezionamento del contratto.
2. Il Concessionario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.
3. Il Concessionario dovrà osservare nei riguardi del proprio personale addetto le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. È altresì a carico del Concessionario l'onere di dare piena attuazione, nei riguardi del proprio personale addetto, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed ad ogni altro patto stabilito per il personale detto, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti del medesimo ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale.
5. Il Concessionario sarà direttamente responsabile dei danni che risultassero causati dal proprio personale addetto.
6. Il Concessionario dovrà, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, fare la richiesta di voltura dell'utenza elettrica.
7. Sono a carico del Concessionario i costi relativi alla manutenzione straordinaria degli impianti, delle apparecchiature tecnologiche.

ART. 8 – CONTROLLO DEI SERVIZI

1. Il Concessionario svolgerà i servizi con la propria organizzazione ed a proprio rischio, con l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni del presente contratto ed a quelle successivamente concordate con l'Amministrazione.
2. L'Amministrazione potrà verificare che i servizi siano prestati con la massima cura e diligenza. A tal fine potrà procedere, in qualsiasi momento e per tutta la durata del contratto, direttamente o tramite soggetti terzi dalla medesima individuati, alla verifica della regolare esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.

ART. 9 – ORARI E PREZZI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Il concessionario potrà fissare orari e tariffe secondo la sua esperienza gestionale
2. Dovrà essere comunque garantito un biglietto di ingresso per i residenti scontato del 50%. Tale riduzione non dovrà essere applicata per lo spettacolo luci e suoni.
3. Lo spettacolo luci e suoni potrà essere effettuato, come prescritto dalla Regione Lazio - Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il mese di Settembre, nella fascia oraria che va dal tramonto alle ore 1:00 di notte e dovrà svolgersi per gruppi di massimo 30 (trenta) persone.
4. Attualmente nel sito è collocata un'attività commerciale (BAR) gestita da privati. Tale attività non è compresa nella gestione dei servizi di cui al presente contratto.

ART. 10 – RAPPRESENTANZA DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione avrà facoltà di nominare, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, un proprio Responsabile che avrà il compito di gestire ogni questione relativa alla esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
2. Sarà cura del Responsabile vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contrattuali, dandone comunicazione all'Amministrazione.

ART. 11 – REFERENTE PER IL CONCESSIONARIO

1. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Concessionario dovrà nominare un proprio Referente per la gestione e l'organizzazione dei servizi oggetto del presente contratto.
2. L'Amministrazione si rivolgerà direttamente al Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'espletamento del servizio.
3. Il Referente, in particolare, dovrà coordinare l'operatività del servizio ed assolvere i seguenti compiti:
 - a. Organizzare, condurre, coordinare ed effettuare la supervisione del lavoro del personale del Concessionario addetto al servizio;
 - b. Assicurare l'apertura e la chiusura del sito nel rispetto delle norme e attivando l'eventuale allarme;
 - c. Conoscere gli impianti esistenti quali quello di illuminazione, di allarme, di gestione climatizzazione/riscaldamento, di video - sorveglianza, segnalando tempestivamente i guasti, le avarie, i danneggiamenti e ogni necessità di intervento manutentivo degli impianti così da garantire il costante controllo della funzionalità;
 - d. Garantire la reperibilità giornaliera nella fascia oraria del servizio;
 - e. Attuare le procedure di emergenza in caso di necessità.

ART. 12 – PERSONALE IMPIEGATO

1. Il Concessionario si avvarrà di persone di comprovata moralità e di adeguata professionalità.
2. Il Concessionario garantisce da parte del proprio personale addetto la massima riservatezza, nonché l'obbligo di indossare una tessera identificativa con foto e divisa.
3. Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Concessionario comunicherà l'elenco nominativo del proprio personale che sarà adibito ai servizi e provvederà a consegnare una copia del documento d'identità.
4. Il Concessionario dovrà garantire la presenza del numero di unità indicate per i servizi oggetto del presente contratto, procedendo alla sostituzione del proprio personale addetto che risultasse assente per qualsiasi motivo.

ART. 13 – ULTERIORI DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI LUCI E SUONI:

- a. Ogni forma di promozione (su web, via Radio, TV, quotidiani, riviste) deve rispettare il progetto di immagine coordinata già declinato per il web, per la locandina e per la brochure, per i pannelli didattici esposti nell'area archeologica.
- b. Oltre alle linee guida grafiche non potranno essere modificati i testi (approvati dalla Soprintendenza) e dovranno essere sempre presenti i loghi della Soprintendenza, del Comune, della Regione e della Syremont e tutti i soggetti e società citate.
- c. Filmato, documentario, spettacolo serale e pannelli non potranno essere in alcun modo alterati e potranno essere utilizzati per motivi commerciali, finalizzati comunque alla promozione del Comune del Terracina, previa autorizzazione dell'Ufficio comunale competente.

- d. Filmato e Spettacolo sono coperti da diritti della Syremont e il Comune di Terracina ha acquistato in esclusiva il diritto di utilizzo nell'ambito delle attività di valorizzazione del Santuario di Monte Sant'Angelo.
- e. Ogni nuova forma di promozione dovrà essere preventivamente approvata dal Comune di Terracina.

ART. 14 – AREE E BENI DESTINATI ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

1. Per l'espletamento dei servizi, l'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario le aree ed i beni indicati e descritti nel verbale di consegna sottoscritto tra le Parti in data 13/08/2012, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 15 – DOVERI DEL PERSONALE

1. Il personale addetto del Concessionario dovrà essere sempre presente nelle rispettive sedi, negli orari stabiliti, e attestare quotidianamente gli orari di inizio e di termine del servizio e delle eventuali pause intermedie.
2. Durante il servizio il personale addetto del Concessionario adotterà una condotta consona al decoro del servizio pubblico e rispettosa dell'utenza.
3. Sarà vietato al detto personale:
 - a. manomettere apparecchiature, attrezzature ed oggetti di qualsiasi genere di proprietà dell'Amministrazione;
 - b. usare per scopo personale fotocopiatrici, telefoni, computer;
 - c. allontanarsi ingiustificatamente dalle postazioni di servizio;
 - d. effettuare assenze ingiustificate.
4. Il personale addetto del Concessionario dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione o la sicurezza degli spazi.
5. Tutto il personale dovrà risultare ben edotto dal Concessionario in relazione alle particolari esigenze di sicurezza relative all'ambiente in cui opera.

ART. 16 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. In caso di gravi o ripetute inadempienze del Concessionario, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta al Concessionario medesimo.
2. Ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione scritta, dell'Amministrazione nei seguenti casi:
 - interruzione totale del servizio, per sette giorni consecutivi, senza giustificati motivi accertati dall'Amministrazione;
 - grave inadempimento delle disposizioni sul rapporto di lavoro inerenti il personale addetto del Concessionario;
 - mancata regolarizzazione degli obblighi previdenziali e contributivi del personale detto;
 - inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
 - frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prescrizioni contrattuali.
3. Ove si verificano inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurarne direttamente il regolare funzionamento del medesimo.
4. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per una delle cause di cui al precedente comma 2, il Concessionario sarà tenuto al risarcimento dei danni dall'Amministrazione subito e provati.

ART. 17 EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO E RECESSO

1. Nell'ipotesi in cui vi siano consistenti variazioni delle originarie condizioni previste nel bando, determinate da cause imputabili all'Amministrazione ovvero dalla sopravvenienza di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nel bando medesimo, è garantito il congruo adeguamento mediante la revisione delle condizioni contrattuali qualora dette variazioni comportino un aumento dei costi sostenuti dal concessionario o minori introiti per il medesimo superiori al 10 % del valore della concessione.
2. Analoga facoltà di revisione delle condizioni contrattuali è riconosciuta all'Amministrazione, qualora intervengano consistenti variazioni oggettive delle originarie condizioni della concessione, imputabili a fattori esterni o a normative sopraggiunte.
3. L'Amministrazione, peraltro, riconosce al Concessionario la facoltà di recedere dal contratto, allo scadere di un anno dalla sua sottoscrizione, anche in considerazione della sostenibilità economica dell'affidamento alle condizioni stabilite dall'Amministrazione nel bando di gara.
4. Al tal fine le Parti stabiliscono entro la data del 1 novembre 2013 il Concessionario comunicherà all'Amministrazione la propria intenzione di avvalersi o meno della facoltà di recesso e, ove, la detta intenzione sia positiva, il recesso avrà effetto a partire dal giorno 10 del mese successivo al ricevimento da parte dell'Amministrazione della comunicazione di recesso.
5. Le parti possono, comunque, recedere unilateralmente in presenza delle condizioni previste dal codice civile per esercitare il recesso.

ART. 18 VARIAZIONI NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO

1. Nel corso della fornitura dei servizi di cui al presente bando, le parti potranno convenire variazione dei medesimi servizi e/o previsione di ulteriori servizi entro il limite del quinto d'obbligo calcolato sul valore della concessione, così come indicato dall'art. 27 del Capitolato d'oneri generali per le forniture ed i servizi di competenza del Provveditorato Generale dello Stato approvato con Decreto del Ministero del Tesoro 28 ottobre 1985, come rettificato con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica 30 luglio 1986, n. 175, della quota fissa di cui al precedente art. 7, lett. a)

ART. 19 – ASSICURAZIONI

1. Il Concessionario ha stipulato con la Compagnia di Assicurazione Milano Assicurazioni in data 03/08/2012 polizza RCT e RCO n° 6283500418136, agenzia Roma 6283 con un premio pari ad € 1.925,00.
2. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, il Concessionario ha provveduto inoltre alla costituzione della cauzione definitiva per € 120.000,00, pari al 10% dell'importo del contratto, mediante polizza assicurativa rilasciata da Milano Assicurazioni _____ . Le parti concordano che, dovesse la concessione terminare prima dei 4 anni previsti dal Bando di Gara, il Comune si impegna a restituire la cauzione definitiva relativa all'intero periodo previo pagamento da parte di Munus di quanto pattuito contrattualmente per il periodo di gestione effettuato.

ART. 20 – SCIOPERI /EVENTI STRAORDINARI

1. In caso di sciopero del proprio personale addetto, il Concessionario sarà tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ogni opportuno provvedimento al fine di garantire l'essenziale servizio al pubblico.
3. Anche in occasione di eventi che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, il Concessionario sarà tenuto ad informare l'Amministrazione.

ART. 21 – FALLIMENTO

1. Il contratto si intenderà risolto in caso di fallimento del Concessionario.

ART. 22 – ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

1. Per gli effetti tutti del contratto, le parti eleggono domicilio come appresso:
 - Comune di Terracina, Dipartimento Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio, Piazza Municipio 1, 04019 Terracina (LT), Tel. 0773.707267, fax 0773.702473
 - Munus SpA, Via Pian di Sco 62B, 00139 Roma, Tel. 06.88522480, Fax 06.8802729, email segreteria@munus.com
2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relative all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Latina.


ART. 23 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per tutto ciò che non è espressamente stabilito nel presente contratto si applicano le norme del codice civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Allegati: Capitolato;
verbale consegna anticipata del 13/08/2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Ing. Alfredo SPERLONGA



Terracina, 10/10/2012

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del messo comunale, che copia del presente provvedimento è stato pubblicato il giorno 19 OTT. 2012 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo www.gazzettaamministrativa.it) ai sensi dell'art.32 della Legge 18 Giugno 2009, n.69.

Il Messo Comunale
IL MESSO COMUNALE
Enrico Crissi

Il Segretario Generale
Dott. Marco RAPONI

Terracina, 19 OTT. 2012